SESSIONE DEL 1876 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

scrivere unica formola di giuramento per tutti i testimoni.

Io credo che la Camera possa votare questo progetto di legge senza apprensione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si addiverrà alla votazione separata dell'articolo unico del disegno di legge.

- « Sono abrogati gli articoli:
- « 299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;
- « 382 del Codice penale per l'esercito;
- « 428 del Codice penale militare marittimo;
- « 226 e 242 del Codice di procedura civile;
- e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:
 - « Art. 299 del Codice di procedura penale:
- « L'articolo 299 del Codice di procedura penale verrà modificato nel modo seguente:
- « Art. 299. Il giuramento sarà prestato dei testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 399 del Codice penale.
- « Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'articolo 172. »
 - « Art. 487 del Codice di procedura penale:
- « Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: « Voi giurate di esaminare... » (Il resto come nell'articolo attuale.)
 - « Art. 382 del Codice penale per l'esercito:
- « Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. »
 - « Art. 428 del Codice penale militare marittimo:
- « Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »
 - « Art. 226 del Codice di procedura civile :
- « Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.
- « Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.

- « La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura.
 - « Art. 242 del Codice di procedura civile:
- « Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'articolo 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità... » (Il resto come nell'articolo attuale.)

(L'articolo, messo ai voti separatamente, e poi nel suo complesso, è approvato.)

Domani si procederà allo scrutinio segreto su questo disegno di legge.

L'onorevole Baccelli Guido ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione intorno allo stato attuale dell'anfiteatro Flavio, danno e minaccia di più gravi danni alla salute pubblica. »

È presente il ministro per l'istruzione pubblica? (Non è presente.)

E il ministro per l'interno?

(Neppure.)

Prego adunque l'onorevole presidente del Consiglio a voler comunicare ai suoi colleghi questa domanda d'interrogazione per dichiarare poi se e quando possa aver luogo.

RISULTAMENTO DELLE VOTAZIONI.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione sul disegno di legge riguardante i conflitti di attribuzione.

Risultamento della votazione sul disegno di legge riguardante la Sila delle Calabrie:

(La Camera approva.)

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 174.